

(N. 1166)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(MORO)

col **Ministro del Bilancio**  
(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(CORTESE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1955

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955 n. 873,  
che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del trattamento fiscale del gas metano è stato posto allo studio dall'Amministrazione finanziaria fin dal principio dell'anno 1950, ma si è sempre riconosciuta l'opportunità di soprassedere all'applicazione di una imposta, sia perchè la produzione di metano era ancora troppo modesta (fino a qualche anno addietro la produzione media mensile non ha superato i 120 milioni di metricubi di gas), sia perchè l'applicazione di una imposta, mentre non avrebbe arrecato all'Erario un introito apprezzabile, avrebbe potuto creare intralcio allo sviluppo di questa nuova attività così importante per l'economia nazionale anche in rapporto ai benefici di ordine valutario che arreca a tutto il Paese.

Attualmente la situazione si è profondamente modificata. Con la creazione dell'E.N.I., la esplorazione del sottosuolo nazionale si è intensificata ed estesa: la produzione, secondo le ultime notizie, ha ormai superato i tre miliardi di metricubi all'anno mentre lo sviluppo notevole della rete dei metanodotti, nel rendere possibile l'impiego di tutto il quantitativo di gas ricavato, mette l'Amministrazione finanziaria in condizioni di applicare un'imposta senza eccessiva difficoltà e senza troppo dispendio di personale. Inoltre sembra giusto che l'Erario incominci a trarre diretto e immediato profitto dallo sfruttamento di una imponente risorsa del sottosuolo nazionale, di proprietà di tutta la Nazione. E ciò anche in considerazione che il gas metano, andando sempre più a sostituire prodotti petroliferi in usi soggetti ad imposta, viene a provocare un minore gettito della imposta di fabbricazione sui prodotti stessi. È noto infatti che il metano sostituisce ormai largamente negli impianti industriali di forni e caldaie i residui della lavorazione dei prodotti petroliferi soggetti attualmente, per tale uso, alla imposta ridotta di lire 310 al quintale, nonchè, compreso in bombole, la benzina e il gasolio in servizi di autotrazione. È difficile fare un calcolo preciso, ma si tratta certamente di alcuni miliardi di lire che l'Erario viene ad introitare in meno per ogni esercizio finanziario.

Gli studi condotti hanno peraltro persuasa l'Amministrazione che non conviene stabilire una tassazione del metano con aliquote di-

verse a seconda delle sue diverse destinazioni, il che comporterebbe determinazioni complesse e difficoltà di accertamento quasi insormontabili, con impiego di numeroso personale. Preferibile, sotto tutti i punti di vista, è apparsa ed appare l'applicazione di una aliquota unica a tutto il metano, indipendentemente dalle sue destinazioni, aliquota che si ritiene debba essere modesta per potere essere sopportata da tutti gli impieghi, compresi quelli chimici e per la produzione di energia elettrica evitando la concessione di esenzioni che creano sempre le maggiori complicazioni nella pratica applicazione delle imposte e i maggiori pericoli di evasioni.

Partendo da queste considerazioni, con l'articolo 1 dell'unito schema di decreto-legge l'imposta è stata stabilita in lire 1,50 per ogni metrocubo.

Con ciò l'Erario verrà a realizzare un introito di almeno 4.500 milioni di lire all'anno, recuperandosi, se non tutto, buona parte della perdita accennata per minori introiti di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

Nel 2° comma dello stesso articolo 1 si è precisato che il gas metano soggetto alla nuova imposta di cui al predisposto schema di decreto-legge, non è assoggettabile alla ordinaria imposta di consumo sul gas (lire 0,20 al metrocubo) di cui al testo unico 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Con l'articolo 2, per venire incontro ad una richiesta appoggiata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si è stabilita l'esenzione dall'imposta per il gas metano biologico, che si sviluppa con la fermentazione dello stallatico stivato in apposite vasche concimarie, destinato agli usi propri dello stesso produttore, in quanto trattasi di piccole produzioni certo molto utili nella economia delle aziende agricole, ma assai difficilmente controllabili e di scarso interesse dal punto di vista fiscale.

Si è pure stabilita l'esenzione del gas metano prodotto dall'industria chimica, con crackingazione per esempio di oli minerali, e destinato direttamente alla produzione per sintesi di altri prodotti chimici, come alcole metilico, ammoniacca, ecc. È evidente che tale gas metano ha un costo di produzione notevolmente più elevato di quello naturale, sicchè

sembra non opportuno colpirlo con una imposta erariale.

Con l'articolo 3 si stabilisce l'obbligo della denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, territorialmente competente, per chiunque estrae gas metano dal sottosuolo e per chiunque lo produce artificialmente, escluso il caso che si tratti di metano biologico.

È da segnalare in modo particolare che l'articolo stesso equipara a fabbricanti gli esercenti di metanodotti. Ciò perchè gli esercenti metanodotti, oltre ad essere i più grandi produttori di metano, acquistano, convogliano e rivendono il gas estratto da molti piccoli e medi produttori. Pertanto rendendo gli esercenti di metanodotti responsabili del pagamento dell'imposta allo Stato viene assicurata, nel modo più semplice possibile, la riscossione della maggior parte del provento. La riscossione dell'imposta per le non troppe aziende extra metanodotto, non può più presentare difficoltà troppo rilevanti.

L'articolo 4 stabilisce l'ammontare dei diritti annuali di licenza e disciplina il rilascio delle licenze stesse.

L'articolo 5 stabilisce le modalità per la liquidazione della imposta. Le ditte fabbricanti e quelle considerate fabbricanti, e cioè gli esercenti di metanodotti, debbono presentare all'U.T.I.F. competente per territorio una dichiarazione mensile, entro la fine del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Con l'articolo 6 si è voluto semplificare la procedura di accertamento e di liquidazione dell'imposta nei casi, che sono piuttosto frequenti, di piccole aziende con produzione mensile non superiore a 3.000 metricubi di gas impiegato esclusivamente per uso proprio. In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare convenzioni di abbonamento annuali con pagamento della imposta in due o più rate anticipate.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo del versamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dell'imposta dovuta, in base alle dichiarazioni mensili, in unica rata entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione ed in definitiva entro 15 giorni dalla data della presentazione della

dichiarazione stessa all'U.T.I.F. In caso di supplementi di imposta notificati dall'U.T.I.F., in seguito a revisione delle liquidazioni fatte dalle ditte, il versamento deve essere eseguito entro otto giorni dalla data della relativa modificazione.

I tre articoli che seguono recano norme per la vigilanza fiscale.

L'articolo 8 stabilisce che l'Amministrazione ha facoltà di applicare o di fare applicare sugli impianti, a spese dell'esercente, suggelli, bolli ed apparecchi di misura e di riscontro.

L'articolo 9 fa obbligo alle ditte esercenti impianti di estrazione dal sottosuolo od officine di produzione di gas di metano, nonchè agli esercenti metanodotti, di tenere i registri prescritti dall'Amministrazione ai fini dei necessari riscontri.

L'articolo 10 stabilisce le attribuzioni dei funzionari dell'Amministrazione e degli agenti di Polizia tributaria nello svolgimento del servizio di vigilanza nonchè l'obbligo delle ditte di prestare loro gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale per facilitare lo svolgimento del servizio stesso.

L'articolo 11, analogamente a quanto è stabilito dalla legge per l'imposta sul consumo del gas comune e dell'energia elettrica, prescrive che le ditte che pagano l'imposta posticipatamente in base alle dichiarazioni mensili, debbono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare massimo della imposta presumibilmente dovuta per un mese.

L'articolo 12 fissa l'indennità di mora, nella stessa misura delle altre imposte di fabbricazione e di consumo, per ritardato pagamento della imposta dovuta oltre i termini fissati dal decreto-legge.

Negli articoli 13, 14, 15 seguono le consuete norme amministrative sul credito privilegiato dello Stato, sulla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate e sull'estinzione del diritto al recupero dei tributi.

Negli articoli dal 16 al 26 sono stabilite le penalità per i contravventori alle norme del decreto-legge e negli articoli dal 27 al 30 le norme per la cognizione e la definizione dei contesti.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta erariale sul gas metano estratto dal sottosuolo nazionale o prodotto industrialmente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1.

È istituita una imposta erariale di lire 1,50 per ogni metro cubo di gas metano di origine nazionale ed estera considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Il gas metano soggetto all'imposta di cui al precedente comma non è assoggettabile alla imposta di consumo di cui al testo unico di leggi per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

## Art. 2.

È esente da imposta:

a) il gas metano biologico, destinato agli usi propri dello stesso produttore;

b) il gas metano prodotto dall'industria chimica per essere direttamente impiegato nella produzione per sintesi di altri prodotti chimici.

## Art. 3.

Chiunque intende estrarre gas metano dal sottosuolo nazionale o produrre comunque gas metano, escluso quello biologico destinato ad uso proprio, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali e dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto di estrazione o l'impianto di produzione del gas;

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) la quantità media di gas che viene prodotta giornalmente;
- d) gli apparecchi di misura adoperati per la misurazione del gas;
- e) gli impieghi ai quali il gas metano è destinato.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da chi, alla data di entrata in vigore di esso, già estrae dal sottosuolo nazionale o produce gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.

Sono considerati fabbricanti, agli effetti del presente decreto, anche gli esercenti di metanodotti per la distribuzione del gas a terzi.

## Art. 4.

Le ditte di cui al precedente articolo 3 devono munirsi di apposita licenza, rilasciata dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione e soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

*Lire 1.000:*

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;

*Lire 5.000:*

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

se il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

*Lire 10.000:*

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno.

Deve essere rilasciata una distinta licenza di esercizio:

per ciascuna officina di produzione di gas metano;

per il complesso dei punti di presa attivati dall'esercente di metanodotti nell'ambito di uno stesso Comune;

per ciascun complesso di impianti di captazione e di accumulazione del gas metano naturale attivati da una stessa ditta in una stessa località, anche se posti in più Comuni contigui.

Nella licenza debbono essere indicate le installazioni ed i punti di presa a cui essa si riferisce.

Il pagamento del diritto di licenza, per la rinnovazione, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per le officine di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

## Art. 5.

La liquidazione dell'imposta, ad eccezione del caso previsto al successivo articolo 6, è fatta dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui al precedente articolo 3 devono presentare entro il mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, distintamente per ogni provincia:

a) la quantità di gas metano estratta dal sottosuolo o prodotta o acquistata, con l'indicazione dei numeri segnati dai misuratori di accertamento, se esistono;

- b) la quantità di gas metano consumata in proprio;
- c) la quantità di gas metano ceduta a ciascun esercente metanodotto;
- d) la quantità di gas metano ceduta ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadine;
- e) la quantità complessiva di gas erogata a consumatori diretti non immessa in bombole;
- f) la quantità di gas immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori.

## Art. 6.

Per gli impianti di estrazione dal sottosuolo i quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a 3.000 metri cubi di gas metano, da impiegare esclusivamente per uso proprio, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzioni di abbonamento per un anno. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione.

## Art. 7.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, a versare presso la Sezione di Tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, l'imposta corrispondente alle quantità dichiarate e liquidata in conformità del precedente articolo 5.

Per i supplementi d'imposta derivanti da revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'Ufficio tecnico emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione.

## Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare o di fare applicare, a spese dell'esercente, nelle officine di produzione e sulle reti di distribuzione del gas metano, suggelli, bolli ed apparecchi di misura e di riscontro.

I guasti che dovessero verificarsi nei congegni e suggelli applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente, indicando le cause che li hanno determinati.

## Art. 9.

Le ditte esercenti impianti di estrazione dal sottosuolo od officine di produzione di gas metano nonchè gli esercenti metanodotti devono tenere i registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti da emettere per la cessione del gas metano deve essere indicato il quantitativo di gas ceduto e il suo importo.

## Art. 10.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria hanno diritto ad ispezionare liberamente, sia di giorno che di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine e dei metanodotti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione e del consumo.

Le ditte esercenti, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita del gas metano, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti di cui al 1° comma, nelle operazioni che questi debbono compiere agli effetti del presente decreto.

## Art. 11.

Le ditte di cui al precedente articolo 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare massimo dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese.

Sono esenti dall'obbligo di prestare la cauzione le ditte che corrispondono l'imposta in abbonamento, a norma del precedente articolo 6.

## Art. 12.

Per il ritardato pagamento dell'imposta oltre i termini stabiliti dal presente decreto, è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

## Art. 13.

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonché sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

## Art. 14.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 15.

Il diritto al ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

## Art. 16.

Chiunque, senza avere adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano di cui al precedente articolo 3, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta sulla quantità di gas consumata o che potè essere consumata.

## Art. 17.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dall'Amministrazione è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

Qualora si verifichi il caso dell'agevolazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'articolo 350 del Codice penale.

## Art. 18.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento della imposta è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta dovuta. La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

## Art. 19.

Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente decreto o la presenti oltre i termini stabiliti, ovvero presenti dichiarazione infedele, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi ai termini stabiliti, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

## Art. 20.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle oppure le tiene in modo irregolare, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque, essendovi obbligato, rifiuta di fare ispezionare le scritture e le contabilità di cui all'articolo 10 ovvero rifiuta o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali di cui all'articolo citato.

Art. 21.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 del presente decreto è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 22.

Per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 23.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui allo articolo 4 del presente decreto a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dal decreto stesso o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

Art. 24.

Le pene di cui al presente decreto sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, in deroga all'articolo 99 del Codice penale.

Art. 25.

Se il colpevole deve rispondere del pagamento dei tributi oltre che dei reati previsti dal presente decreto egli è tenuto ad eseguirlo prima della definizione del procedimento penale.

Art. 26.

Per i reati previsti dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Se anche l'esercente è insolvente, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa o dell'ammenda in quella della reclusione o dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone e degli enti civilmente obbligati per le pene inflitte a persone dipendenti.

## Art. 27.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono accertate mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento dei reati, se non è compilato da personale dipendente dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, è trasmesso in originale e copia all'Ufficio stesso competente per territorio.

L'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi e delle penalità, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanze ed in copia al ricevitore doganale.

## Art. 28.

Ai funzionari degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni delle norme del presente decreto.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

## Art. 29.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

## Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 sono stabilite a complemento degli articoli 9, 10 e 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. La misura delle multe di cui agli articoli 16, 18 e 19 è stabilita in deroga all'articolo 24 del Codice penale e successive modificazioni.

## Art. 31.

L'imposta di cui all'articolo 1 sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI - MORO -  
VANONI - GAVA - COLOMBO -  
CORTESE - MATTARELLA.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.